REGOLAMENTO (CEE) N. 851/76 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1976

che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che attualmente il mercato tedesco degli alcoli è perturbato da consegne di alcole agricolo realizzate a prezzi nettamente inferiori al prezzo di mercato praticato sul mercato tedesco; che i mercati belga, lussemburghese ed olandese rischiano perturbazioni a causa di offerte a prezzi nettamente inferiori ai prezzi praticati sugli stessi mercati; che tali consegne ed offerte sono soprattutto il risultato della politica di prezzi praticata dalla Francia e consistente nel vendere per l'esportazione ad un prezzo medio che è inferiore di 280 FF al prezzo dello stesso alcole destinato al consumo sul mercato interno francese;

considerando che, a motivo di tale situazione, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di prendere provvedimenti a titolo dell'articolo 46 del trattato;

considerando che il Consiglio non ha deciso, ai sensi dell'articolo 42 del trattato, sull'applicabilità all'alcole etilico di origine agricola delle disposizioni del trattato relative agli aiuti dēgli Stati; che, se la Francia mantiene il suo aiuto all'esportazione di alcole, è dato rimediare alle conseguenti difficoltà esclusivamente con la fissazione, a titolo dell'articolo 46 del trattato, di una tassa destinata a ristabilire l'equilibrio nei confronti delle esportazioni francesi;

considerando che l'importo della tassa non deve superare l'importo dell'aiuto né la differenza tra i prezzi di mercato che ne derivano negli Stati membri in causa;

considerando che, nel calcolo della tassa di compensazione, occorre tener conto delle spese commerciali in corso per le consegne suddette; che, onde evitare deviazioni di traffico, occorre inoltre fissare forfettariamente l'importo della tassa ad un livello identico per la Germania e i paesi del Benelux;

considerando che occorre fissare la tassa sulla base dei tassi di cambio effettivi delle monete interessate;

considerando che è opportuno prevedere un certo intervallo tra la pubblicazione del presente regolamento e la sua entrata in vigore, onde tener conto nei limiti del possibile della necessità di non ostacolare l'esecuzione delle operazioni in corso;

considerando che, con decisione del 30 dicembre 1969, la Commissione ha fissato una tassa di compensazione applicabile alle importazioni nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola in provenienza dagli Stati membri detentori di monopolio [1]; che è necessario abrogare tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 22.08 B ex 22.09 A II	Alcole etilico, non denaturato, presentato in recipienti contenenti più di due litri, ottenuto da prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerato prodotto di cui al paragrafo 1 qualsiasi alcole etilico non denaturato, non accompagnato da un attestato rilasciato dai servizi francesi e comprovante la sua origine non agricola ai sensi del trattato.

Articolo 2

1. Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi riscuotono una tassa di compensazione all'immissione al consumo dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in Francia, salvo il caso in cui questo Stato membro applichi una tale tassa all'esportazione.

2. Le aliquote della tassa di compensazione di cui al paragrafo 1 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

La decisione della Commissione, del 30 dicembre 1969, che fissa una tassa di compensazione applicabile alle importazioni nel Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola in prove-

[1] GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 50.

nienza dagli Stati membri detentori di monopolio, è abrogata.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi informano la Commissione, ciascuno per quanto lo concerne, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso cessa di essere applicabile al momento dell'entrata in vigore di una regolamentazione relativa all'applicabilità degli articoli da 92 a 94 del trattato all'alcole etilico di origine agricola.

2. La Commissione segue in permanenza l'evoluzione degli scambi dei prodotti soggetti al presente regolamento ; se del caso, essa adatta l'aliquota della tassa di compensazione tenendo conto degli elementi considerati per la sua fissazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stato membro	Aliquota della tassa per grado e per hl
Belgio Lussemburgo	7,294 FB/FL
Germania	0,475 DM
Francia	0,8748 FF
Paesi Bassi	0,503 Fl.